

# Comune di CHIUSI DELLA VERNA

Provincia di Arezzo

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 25 del 31-07-2018

**OGGETTO: Adozione Variante n. 2 al "Piano Operativo ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014" per previsione di un area artigianale nella frazione di Corsalone**

Oggi, 31-07-2018 alle ore 19:30 , nella sala delle adunanze presso la sede comunale del Capoluogo, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti:

		Presente - Assente
Tellini Giampaolo	Sindaco	Presente
FARINI SIRIO	Consigliere	Assente
FALLERI FEDERICA	Consigliere	Presente
LUMACHI TOMMASO	Consigliere	Presente
BIONDINI SILVIA	Consigliere	Presente
LUSINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
GIORGI GIORGIO	Consigliere	Presente
AMMANNATI PAOLO	Consigliere	Presente
LODDI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BERNACCHI GIACOMO	Consigliere	Presente
CASTELLI GIULIA	Consigliere	Assente
Presenti n. 9	Assenti n. 2	

Presiede la seduta il Sig. Giampaolo Tellini nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Dott. Giuseppe Del Pianta SEGRETARIO COMUNALE incaricato di redigere il presente verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune è dotato di:

- Piano Strutturale, la cui definitiva approvazione è avvenuta il 29/11/2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64, avvenuta pubblicazione nel BURT n. 45 del 05/11/2003 e successiva Variante n. 1 approvata con deliberazione di C.C. n. 40 del 26/11/2013.
- Piano Operativo ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, la cui definitiva approvazione è avvenuta il 27/02/2016, deliberazione di C.C. n. 2, avvenuta pubblicazione nel BURT n. 16 del 24/04/2016.

Considerato che il PS e il P.O. costituiscono i principali strumenti di gestione del territorio, ma non esauriscono le prescrizioni e i vincoli alle trasformazioni, contenuti anche in altri piani di settore. In particolare il Comune ha approvato il Piano comunale di classificazione acustica ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 67/2004 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2005 e il Piano Intercomunale di Protezione Civile e Piano Comunale di emergenza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.06.2008.

Che con deliberazione di C.C. n. 17 del 30/05/2018 è stata avviata la Variante n. 1 al P.O. (e contestualmente variante semplificata al P.S.) per l'inserimento del nuovo tracciato della S.R. 71 in località Corsalone (tratto da Fontechiara alla variante di Bibbiena).

Preso atto della manifestazione di interesse all'acquisto del terreno di proprietà comunale posto nella frazione di Corsalone in viale Europa ed individuato al foglio 76 dalla particella 411, presentata dalla ditta Tecnoquadri Srl con sede in Via dell'Olmo Corsalone, in data 23 marzo 2018 prot. N. 1990, per poter realizzare nello stesso un edificio artigianale.

Accertato che con deliberazione di C.C. n. 18 del 30/05/2018, il Comune riconosceva l'interesse pubblico del consolidamento della struttura produttiva del Corsalone, del prevedibile incremento dei livelli di occupazione, autorizzava l'alienazione del terreno in interesse a seguito di variante urbanistica e approvava la bozza di convenzione da siglare con il Sig. Mellini Francesco della ditta Tecnoquadri Srl.

Considerato che la variante prevede:

- trasformazione della particella 411 del foglio 76, attualmente classificata come parcheggio, in area per attività produttive D1 per la quasi totalità, lasciando a parcheggio il lato della stessa particella prospiciente Viale Europa con circa 10 posti auto in linea e con sistemazione specificata in normativa;
- trasformazione di una piccola parte di una vicina zona D1 in parcheggio pubblico, lungo la strada comunale detta "di Campi" con circa 24 posti auto, porzione della particella 339 del foglio 76, nel quadro di una cessione bonaria al Comune da parte della proprietà;
- variazione normativa del regime di Zona D1 della residua particella 339 per consentire, anche dopo la cessione bonaria del parcheggio, la conservazione degli attuali diritti edificatori maturati dall'attuale estensione di 6500 mq catastali;
- classificazione come parcheggio pubblico di un'area di proprietà comunale già adibita a questa funzione ma ancora individuata nel Piano Operativo come verde e attrezzature.

Visto che le variazioni oggetto di variante intervengono all'interno della UTOE, in area destinata dal Piano Strutturale alla trasformazione urbana, e quindi nel perimetro del "territorio urbanizzato" come definito in sede di P.O. 2016, e non comportano variante al Piano Strutturale. Pertanto ricorrono le condizioni per definire la variante come "Variante semplificata" ai sensi della L.R. 65/2014, Art. 30 e per l'applicazione del procedimento di adozione ed approvazione di cui all'Art. 32.

Preso atto che, in riferimento a quanto sopra e ai sensi dell'art. 28 bis della stessa L.R. 65/14, la Variante non è soggetta ad avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 17.

Considerato che la particella 339 del foglio 76 è proprietà dell'Autocarrozzeria Grifoni SNC, con sede legale in Via Europa 20 località Corsalone;

Vista la lettera d'intenti della Società Autocarrozzeria Grifoni SNC, del 15/06/2018 ns. prot. 3972, con cui si rende disponibile, sulla base delle specifiche contenute nella stessa, a cedere all'Amministrazione di Chiusi della Verna circa mq. 300/00.

Che in ottemperanza al disposto dell'art. 104 della L.R. n. 65/2014 le indagini geologico – tecniche di supporto alla variante sono state depositate presso l'Ufficio del Bacino Arno Toscana Centro Sede di Arezzo in data in data 27/07/2018, ns. protocollo n. 5079, con deposito assegnato numero 3662 del 27/07/2018.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 2 marzo 2013 e s.m.i. con la quale, per i piani ed i programmi di competenza comunale da assoggettare a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010, si designavano le competenze:

- quale "AUTORITÀ PROCEDENTE", il Consiglio Comunale
- quale "AUTORITÀ COMPETENTE" per la procedura di VAS, il Segretario Comunale coadiuvato dalla Commissione per il Paesaggio;
- quale "PROPONENTE" il Responsabile del Procedimento.

Preso atto che la Variante n. 2 al "Piano Operativo ai sensi dell'Art. 224 della L.R. 65/2014" non rientra tra i Piani e Programmi per i quali è obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010, art. 5 comma 2, ma rientra tra i Piani e Programmi di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge, per i quali l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente, della significatività degli effetti ambientali.

Rilevato che, con deliberazione n. 85 del 25/06/2018, la Giunta Comunale prendeva atto del Documento Preliminare in interesse, redatto ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 10/2010 e che a partire dal 27/06/2018 l'Autorità Competente avviava le consultazioni, invio tramite pec protocollo n. 4311.

Visto il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, art. 22 L.R. 10/2010, con cui si prende atto dei contributi pervenuti da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e della Regione Toscana/Direzione Ambiente ed Energia e si esclude dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la variante n. 2 al "Piano Operativo ai sensi dell'Art. 224 della L.R. 65/2014".

Verificato che il presente atto si è formato nel rispetto della L.R. 65/2014 dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2 e tenuto conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all'articolo 8.

Che il presente atto:

- a) presenta coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e con i piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- b) presenta coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;
- c) rispetta le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della L.R. 65/2014 con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
- d) riguarda un'area all'interno del perimetro del territorio urbanizzato vigente;
- e) non riguarda il territorio rurale, di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84;

f) rispetta le disposizioni di cui al titolo V.

Visti gli elaborati di variante allegati alla presente, redatti, a cura del Dott. Arch. P.M. Morrone in materia di urbanistica e dal Dott. Eros Aiello in materia di geologia;

Vista la certificazione del Responsabile del Procedimento e la Relazione Urbanistica, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014;

Di dare atto che il Garante della Comunicazione, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 e 39 della L.R. 65/2014 viene individuato nella figura del Segretario Comunale;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione preventiva degli atti, a norma dell'art. 39 D.Lgs. 33/2013, nel sito "Amministrazione trasparente";

Accertato che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art.49 comma 1 del D.Lgs n.267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie;

Con voti 7 favorevoli e 2 contrari;

#### DELIBERA

- 1) Di adottare la variante n. 2 al al "Piano Operativo ai sensi dell'Art. 224 della L.R. 65/2014" per la previsione di una nuova area artigianale in località Corsalone.
- 2) Di allegare alla presente:
  - Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS art. 22 della L.R. 10/2010, di esclusione;
  - Relazione del Resp. del Procedimento
  - Relazione urbanistica
  - Estratto cartografico e normativo
  - Indagini geologico tecniche di supporto alla variante
- 3) di dichiarare la presente deliberazione, con la seguente votazione (7 favorevoli e 2 contrari), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n°267.

## **PARERI**

parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica


Il Responsabile di Area  
ARCH. CARLA GIULIANI

parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Il Responsabile di Area  
Giuseppe Del Pianta

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Giampaolo Tellini



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giuseppe Del Pianta

---


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,*

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) visibile al pubblico nel sito web istituzionale [ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it](http://ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it) (art. 32 comma 1 legge 18-6-2009, n. 69);*

*Dalla residenza comunale, li 10-08-2018*



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giuseppe Del Pianta

---

*N° 731 del registro pubblicazioni*


*Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale visibile al pubblico nel sito web istituzionale [ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it](http://ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it), per 15 giorni consecutivi dal 10-08-2018 al 25-08-2018*

---

**ESECUTIVITA'**

*La presente deliberazione è esecutiva il giorno 31-07-2018 ai sensi dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.*

*Chiusi della Verna, li 01-08-2018*



**II SEGRETARIO COMUNALE**  
Giuseppe Del Pianta

---